



COMUNE DI NOCETO

PROVINCIA DI PARMA

P.le Adami, 1 - 43015 Noceto (PR) - Tel. 0521 622011 Fax 0521 622100
www.comune.noceto.pr.it - C.F.-P.IVA 00166930347



REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 05.11.2012

Modificato con deliberazione di:
- Consiglio Comunale n. 52 del 30.09.2013

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1. Profili Istituzionali.

1. Il Comune di NOCETO, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la presenza e la cura nel proprio territorio degli animali nel rispetto delle caratteristiche naturali, fisiche ed etologiche; riconosce a tutte le specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche proprie della specie di appartenenza.
2. Il Comune di NOCETO individua nella tutela degli animali uno strumento utile all'educazione della popolazione al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie e gli individui più vulnerabili.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi che riguardino tutte le popolazioni animali presenti sul territorio.
4. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere in considerazione anche gli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2. Valori etici e culturali.

1. Il Comune di NOCETO, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale utile strumento per lo sviluppo della personalità, in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della terza età.
2. Il Comune di NOCETO promuove politiche concrete di rispetto per gli animali, utilizzando idonei strumenti per garantire ad essi adeguate possibilità di esistenza.
3. Il Comune di NOCETO intende quindi valorizzare la tradizione e la cultura animalista del territorio, incoraggiando forme espressive volte ad incrementare l'educazione al rispetto e alla difesa degli animali.
- 4. Il Comune di Noceto intende valorizzare le tradizioni zootecniche di allevamento di animali per esclusivo uso alimentare*.**

*(*comma 4 dell'art. 2 inserito con emendamento approvato in sede di seduta consiliare del 05/11/2012)*

Art. 3. Competenze del Sindaco.

1. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile e nell'ambito delle leggi vigenti, esercita funzioni di vigilanza verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
3. Il Sindaco, per comprovati motivi d'urgenza, adotterà specifiche ordinanze previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

Art. 4. Tutela degli animali.

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero ispirate al rispetto di tutte le specie animali e promuove iniziative a tutela delle condizioni di sopravvivenza delle stesse.

2. Il Comune, in base alla Legge 17/08/1991 n. 281 e s.m., alla L.R. 07/04/2000 n. 27 ed alla L.R. 17/02/2005 n. 5, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono

3. Analoghi principi regolano l'azione del Comune nei confronti di tutte le specie animali.

4. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi Comunitarie, dello Stato e della Regione.

5. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

6. Il Comune tutela gli animali d'affezione che vivono in libertà, i quali non possono essere usati a scopo di sperimentazione; è vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione, così per gli animali provenienti da strutture di ricovero. A tal fine, il Comune di Noceto promuove nell'ambito delle proprie competenze la diffusione nella ricerca scientifica di metodologie sperimentali alternative alla sperimentazione animale.

Art. 5. Associazioni ed Enti di protezione animale

1. Le associazioni aventi finalità zoofile, nonché altri organismi o enti pubblici e privati il cui statuto preveda la difesa dei diritti civili e sociali di tutti gli oppressi, collaborano con il Comune di Noceto per sviluppare il benessere degli animali – considerati soggetti morali e quindi portatori di diritti da tutelare - e per affermare il rispetto del diritto alla vita di tutti gli esseri viventi, uomini e animali.

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 6. Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non diversamente specificata nel presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e di cui al D.P.C.M. 28/02/2003 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 7. Ambito di Applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Noceto.
2. Le norme previste dai successivi articoli 9 “Detenzione di animali”, 10 “Mancato benessere animale” e 11 “Detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona” devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale.

Art. 8. Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l’esercizio della caccia e della pesca;
 - b) alle attività di disinfestazione e derattizzazione;
 - c) a tutte quelle altre attività non espressamente richiamate.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9. Detenzione di animali.

1. Il proprietario, l’accompagnatore o il momentaneo detentore dell’animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dell’animale da lui condotto.
2. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
3. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario; le cure eventualmente prescritte dovranno necessariamente essere eseguite nei tempi e nelle modalità utili ad un rapido miglioramento del loro stato di salute.
4. E’ vietato costringere alla convivenza nello stesso contenitore animali appartenenti a specie tra esse incompatibili, o animali che per loro natura vivono solitari.
5. Gli animali, liberi o di proprietà, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme, possono essere soppressi in modo eutanasico solo se risultino incurabili o gravemente malati. Ciò deve risultare da una attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all’Ordine professionale, che provvede alla soppressione. Per i cani con “aggressività non controllata” si rinvia al percorso previsto dall’art. 22 della L.R. n. 27/2000 e dall’art. 2 della Legge n. 281/91 e all’art. 22 – 3° comma – del presente Regolamento.
6. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
7. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole.
8. Chiunque detenga a qualsiasi titolo un animale, è tenuto ad adottare ogni precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
- 9. Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza. (comma aggiunto con delibera di Consiglio Comunale n.... del)**

Art. 10. Mancato benessere animale e divieti.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali o che contrasti con le vigenti disposizioni.

2. E' vietato detenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

3. E' vietato mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, come percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche ingiustificati per l'impiego, specie o età (violazione art. 544 ter c.p. come modificato L. n. 189 del 20/07/2004).

4. E' vietato detenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

5. E' vietato detenere permanentemente animali in terrazze o balconi per lunghi periodi di tempo, anche se di dimensioni proporzionate ai soggetti, o in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche. E' vietato altresì isolarli in cortili, rimesse, cantine o box in lamiera chiusi su quattro lati, o comunque segregarli in contenitori inadatti, anche se posti all'interno di edifici.

6. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati e rialzata da terra e dotata di un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, cioè posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, o ad una continua esposizione solare, specie nei periodi di maggior calura, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. Gli animali devono anche essere protetti da illuminazione forzata e da eccessivi rumori.

7. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, salvo per necessità certificate dal medico veterinario curante.

8. E' vietato detenere animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e di uccelli e piccoli roditori. Le gabbie da utilizzare devono avere un fondo rigido per evitare eventuali ferite alle zampe.

9. E' vietato l'addestramento finalizzato al combattimento tra animali. E' altresì vietato addestrare animali ricorrendo a violenze – anche mediante l'uso di strumenti cruenti, come collari elettrici, con punte o aculei, ecc. - percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

10. E' vietata, su tutto il territorio comunale, la vendita, il trasporto, l'uso ed il far indossare collari con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici e collari a punte/aculei rivolti verso l'interno.

11. ABROGATO con delibera di Consiglio Comunale n. del

12. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme.

13. Preso atto dell'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia del 13/11/1987, è vietato il taglio della coda, il taglio delle orecchie e la recisione delle corde vocali ai cani di razza e non, nonché l'asportazione delle unghie e dei denti ai gatti, considerando tali pratiche atti di maltrattamento perseguibili ai sensi del vigente codice penale. Tali divieti si estendono a tutte le specie di animali. I veterinari che contravvengono alla presente disposizione verranno segnalati all'Ordine provinciale dei Medici Veterinari per quanto di competenza e verrà loro applicata la sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

14. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente, ed in particolare a scopo di scommesse e/o combattimenti. I veterinari sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'Azienda USL i casi di animali che presentino ferite da combattimento.

15. E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.

16. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, all'interno dei bagagliai delle auto chiusi a ripostiglio su tutti i lati. E' altresì vietato lasciare gli animali di ogni specie chiusi in qualsiasi veicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno. E' vietato lasciare soli animali chiusi in autovetture o rimorchi permanentemente, anche se all'ombra e con i finestrini aperti.

17. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

18. E' vietata l'applicazione su qualsiasi animale di misure costringenti e/o accorgimenti innaturali, anche in occasione di gare, competizioni, corse o qualsiasi iniziativa in cui vengano utilizzati animali.

19. E' vietato esporre gli animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un livello tale da essere considerato nocivo.

20. E' vietato qualsiasi intervento chirurgico sugli animali a fini esclusivamente estetici.

21. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali.

22. E' vietato l'uso di colle per la cattura di animali (mammiferi, rettili, anfibi, uccelli).

23. E' fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali.

Art. 11. Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti, dalle norme sanitarie e da autorizzati piani di intervento a tutela della salute pubblica, che disciplinano l'esercizio della caccia e della pesca.

2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, ad esclusione delle rane di interesse alimentare (rane verdi), sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 12. Abbandono di animali.

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico (violazione art. 727 c.p.). E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

2. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 27/2000 la mancanza palese di custodia degli animali posseduti è equiparata all'abbandono. All'abbandono si applica pertanto quanto previsto dal legislatore regionale, fatte salve eventuali responsabilità penali a carico del trasgressore.

3. In caso di ritrovamento di animali abbandonati o di smarrimento/sottrazione di animali propri è fatto obbligo di provvedere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni alla segnalazione presso gli uffici comunali (Ufficio Relazioni con il Pubblico, Polizia Municipale).

5. Il mancato ritiro, da parte dei proprietari, degli animali ritrovati, è equiparato all'abbandono. All'abbandono si applica pertanto quanto previsto dal legislatore regionale, fatte salve eventuali responsabilità penali a carico del trasgressore.

Art. 13. Avvelenamento di animali.

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali, nel rispetto della normativa vigente.

2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione Comunale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo di tossico usato, se accertato, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Noceto secondo le modalità e i limiti previsti dal seguente articolo, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di eventuali condizioni previste del gestore del servizio. Gli animali dovranno in ogni caso essere accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo.

2. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti l'uso del trasportino.

3. Il proprietario e/o il momentaneo detentore che accompagna l'animale sotto la propria responsabilità sarà tenuto al risarcimento dei danni causati alle cose o a terzi.

4. Il proprietario e/o il detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblici dovrà avere cura che gli stessi non sporchino o creino danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. Chi accompagna l'animale è tenuto a salire sulla vettura munito di apposito materiale atto alla raccolta delle eventuali deiezioni.

5. Sono sempre ammessi i cani di qualsiasi taglia che accompagnano le persone non vedenti.

6. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di trasportare animali purchè i relativi mezzi siano idonei all'uso, secondo quanto previsto dal nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.

Art. 15 – Divieto di accattonaggio con animali

1. Sono vietati la detenzione e/o l'utilizzo di animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, se ricorrono le condizioni di maltrattamento accertate da un medico veterinario, i proprietari degli animali di cui al comma primo saranno sottoposti alla sanzione accessoria della confisca amministrativa, secondo le modalità previste dalla Legge n. 689/1981. Sono comunque fatte salve le violazioni previste in materia dal Codice Penale.

Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare o offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, durante fiere, sagre, lotterie, luna park e manifestazioni simili.
2. E' altresì vietato offrire in omaggio animali di qualsiasi specie ed età a fini commerciali o imprenditoriali.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1), viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
3. La norma di cui al comma 1. non si applica alle Associazioni zoofile, animaliste e ambientaliste nell'ambito delle iniziative volte ad incrementare le adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero e di sensibilizzazione al tema della tutela del benessere degli animali, iniziative peraltro sollecitate dalle normative vigenti.

Art. 17. Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio e per i responsabili delle pensioni di animali da compagnia. Esposizione di animali negli esercizi commerciali.

1. Il commerciante, allevatore, proprietario e/o responsabile della pensione di animali da compagnia deve adempiere alle indicazioni previste per una gestione e detenzione corretta nel commercio e nell'allevamento (modalità, rispetto delle caratteristiche etologiche, delle esigenze nutrizionali, ambientali e sanitarie) contenute nella delibera della Giunta Regionale n. 394/2006 relativa alle "Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali", così come completata ed integrata con delibera della Giunta Regionale n. 647/2007 recante "Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali. Parziale modifica alla delibera 394/2006".
2. Nel rispetto delle esigenze etologiche delle specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
3. E' fatto divieto agli esercizi commerciali non indicati per il commercio di animali di esporre animali in vetrina.
4. E' altresì vietato a tutti gli esercizi commerciali non indicati per il commercio di animali utilizzare nei locali e/o all'esterno del punto vendita in cui si svolge l'attività, animali di qualsiasi specie finalizzati a richiamare pubblico.
5. Gli animali in esposizione nell'esercizio commerciale dovranno essere sempre riparati dal sole e provvisti di acqua e cibo.
6. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali inerenti la vendita di animali hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal

sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 38, 1° comma, relativo alle dimensioni delle gabbie.

7. Non potranno in alcun caso essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali da compagnia a minori di anni 16 senza il consenso espresso dal genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale (art. 6 L.R. 5/2005).

Art. 18. Manifestazioni promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale ed Enti Cinofili.

1. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono promuovere, anche a scopo di adozione di animali già ospiti delle strutture di ricovero, manifestazioni nei cui programmi siano previste esibizioni di animali da compagnia coinvolti in giochi, in dimostrazione di agilità, capacità di apprendimento o di simpatia sensibilizzando i cittadini al problema dell'abbandono degli animali.

2. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono altresì organizzare mostre o esposizioni di bellezza o competizioni di cani di età superiore ai 4 mesi e con copertura vaccinale per le malattie individuate dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.

3. Sono ammesse anche le competizioni di equidi, purchè in accordo con le Associazioni di settore.

4. Per lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente articolo è consentito l'uso di gabbie o strumenti simili, limitatamente al trasporto degli animali sul luogo dell'iniziativa ovvero per garantire la momentanea sicurezza dell'animale stesso e sempre che lo stesso sia ivi trattenuto per un breve lasso di tempo.

5. Gli animali dovranno essere esposti in box di sufficiente ampiezza, per consentire agli stessi di muoversi secondo le proprie caratteristiche etologiche.

6. Durante le manifestazioni dovrà essere garantita dall'organizzatore la presenza di un medico veterinario.

7. Per lo svolgimento delle manifestazioni previste dal presente articolo, l'Associazione o l'Ente promotore dovrà presentare al Comune, apposita istanza di autorizzazione.

8. Spetta al competente Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria dell'AUSL l'espressione del parere sulla idoneità delle strutture e delle attrezzature utilizzate per la manifestazione, nonché l'indicazione delle norme sanitarie che dovranno essere vincolanti per la partecipazione degli animali alle diverse manifestazioni.

Art. 19. Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. E' fatto divieto di utilizzare a scopo di spettacolo o intrattenimento, al di fuori dei casi previsti dall'art. 18 e salvo quanto disposto nel presente articolo e nell'art. 20, delle manifestazioni zootecniche e dei concorsi ippici, qualsiasi specie animale durante feste, sagre o festeggiamenti.

2. E' altresì vietato l'impiego di qualsiasi specie animale per iniziative pubblicitarie o dimostrative, sia che avvengano mediante esposizione o mediante sfilata, sulle pubbliche strade, vie o piazze comunali.

3. Qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato previsto dalle leggi vigenti, effettuato a scopo di lucro, che contempli in maniera totale oppure parziale

l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, è soggetta alle autorizzazioni temporanee, sia commerciale che sanitaria, previo eventuale parere, ove richiesto, della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo.

4. Il titolare/legale rappresentante dovrà allegare alle richieste di autorizzazione, oltre all'elenco degli animali che intende esporre o utilizzare durante lo spettacolo, un'autodichiarazione di non avere carichi penali pendenti e di non essere stato riconosciuto colpevole del reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali; l'eventuale condanna sarà motivo di diniego delle autorizzazioni.

5. Per gli animali domestici della specie canina e felina si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 4, 5 e 6 dell'art. 18.

6. Gli animali utilizzati durante gli intrattenimenti dovranno essere coperti da apposita polizza assicurativa RCT (responsabilità civile verso terzi), che dovrà essere esibita al momento del ritiro dell'autorizzazione sanitaria temporanea. La mancata presentazione è motivo di non concessione dell'autorizzazione.

7. La verifica sull'osservanza dei criteri di propria competenza sarà effettuata dal Servizio Veterinario dell'AUSL e dagli organi di vigilanza preposti almeno 24 ore prima dell'inizio dello spettacolo o intrattenimento. Il Servizio Veterinario dovrà esprimere il necessario parere al conseguente rilascio dell'autorizzazione. Tale verifica potrà essere effettuata durante tutto il periodo di permanenza sul territorio comunale, ovvero prima e durante lo svolgimento degli spettacoli.

8. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo, verrà disposta la revoca dell'autorizzazione sanitaria, nonché qualora ne sussistono i requisiti con Ordinanza contingibile da emanarsi ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 previa richiesta dell'Organo di vigilanza, verrà disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento. L'attività potrà essere ripresa solo dopo aver ottemperato alle disposizioni prescritte, previa verifica da parte del Servizio Veterinario dell'AUSL che formulerà parere necessario al rilascio di una nuova autorizzazione sanitaria temporanea.

9. Le domande che perverranno all'Amministrazione Comunale relative ad autorizzazioni o permessi per spettacoli, intrattenimenti, competizioni, esibizioni, gare e mostre mercato con utilizzo di animali, dovranno acquisire il parere preventivo del Servizio Veterinario dell'AUSL. Il rilascio di patrocinio, ove previsto, è sempre subordinato all'adozione dell'autorizzazione sanitaria temporanea.

Art. 20. Circhi e mostre itineranti di animali.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 19 e nei commi seguenti, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi e alle mostre zoologiche itineranti nel rispetto dei requisiti indicati nel presente Regolamento, nonché nel Regolamento comunale per gli spettacoli viaggianti e circensi.

2. Per lo svolgimento di tali forme di spettacolo o intrattenimento, il Comune di Noceto fa proprie le disposizioni contenute nei Decreti del Ministero dell'Ambiente e nelle delibere CITES in materia di "Criteri di mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" (in attuazione dell'art. 6 della Legge n. 337/68), che dovranno essere integralmente applicate dal titolare dell'attività.

3. Lo svolgimento dell'attività circense e/o delle mostre itineranti con animali è consentito nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni previste dalla L.R. n. 5/2005 nonché dalla Delibera di Giunta Regionale n. 647/2007. Il soggetto interessato dovrà esibire al Servizio

Veterinario dell'AUSL, prima del rilascio dell'autorizzazione sanitaria, oltre al registro CITES di cui al D.M. 08/01/2002, anche il registro di carico e scarico di tutti gli esemplari non CITES, che devono essere individualmente riconoscibili.

4. Gli animali devono essere esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati, ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.

3. La struttura che ha intenzione di richiedere l'attendamento presso il Comune deve osservare quanto disposto nel Regolamento comunale per gli spettacoli viaggianti e circensi.

4. Ai circhi attendati sul territorio del Comune con al seguito animali:

- a) è fatto obbligo di assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
- b) è fatto obbligo di assicurare l'impossibilità di contatto fisico diretto tra pubblico e animali garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza;
- c) è fatto obbligo di disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali;
- d) è fatto obbligo di assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
- e) è fatto divieto di utilizzo di animali prelevati in natura;
- f) è fatto divieto di uso del fuoco negli spettacoli con animali;
- g) è fatto divieto di mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto predatore-predatore;
- h) gli animali non possono essere esibiti fuori dalla struttura per la quale è stata rilasciata l'idoneità.
- i) l'attendamento è vietato in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle richieste di legge e del presente regolamento.

Titolo IV - CANI

Art. 21. Attività motoria e attività di socializzazione.

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale frequenza potrà essere ridotta in presenza di proprietari in condizioni di handicap documentato.

3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 23.

4. Ai cani detenuti in luoghi isolati o presso case disabitate deve essere comunque assicurato un rapporto quotidiano con il proprietario o altra persona da lui incaricata.

5. Ove sia custodito almeno un cane, è fatto obbligo a chiunque detenga l'animale a qualsiasi titolo, di segnalarne la presenza attraverso appositi cartelli ben visibili e collocati al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

Art. 22. Detenzione dei cani.

1. I cani di proprietà/possesso che circolano nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, devono essere condotti con guinzaglio di regola di misura non superiore a mt 1,50. Il proprietario e/o conduttore dovrà portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta della Autorità competenti. I cani la cui indole aggressiva è certificata dall'AUSL di competenza vanno comunque condotti con guinzaglio e museruola.

2. Nelle aree appositamente attrezzate (aree di sgambamento) i cani possono essere condotti senza guinzaglio e, ove richiesta, senza museruola, sotto la responsabilità del proprietario e/o detentore. I cani di indole aggressiva vanno comunque condotti con guinzaglio e museruola.

3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e, se richiesta, senza museruola entro i limiti dei luoghi privati purchè non aperti al pubblico e purchè detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da impedire eventuali aggressioni a soggetti esterni alla proprietà e non consentire agli animali di uscire sul luogo pubblico. Tale obbligo viene meno quando trattasi di cani usati e utilizzati per la caccia, quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine o dalle Forze Armate, oltre che per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.

4. ABROGATO con delibera di Consiglio Comunale n. del

5. E' considerato "cane con aggressività non controllata" l'animale che, non provocato, minaccia di ledere o lede l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

6. Il Comune di Noceto, il Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Fidenza e gli organi di cui all'art. 44 del presente Regolamento vigilano al fine di individuare la presenza di cani con aggressività non controllata.

7. In presenza di denunce di cani morsicatori, vengono individuati i seguenti percorsi mirati:

- il Servizio Veterinario dell'Azienda USL rileva con il proprietario il rischio potenziale del cane. Nel caso di rischio elevato, in cui non è garantita una sicurezza sufficiente per tutelare l'incolumità fisica delle persone o degli altri animali, comprovato dalla tipologia della situazione in cui è svolta l'aggressione o dalla gravità delle lesioni provocate, tenuto conto delle caratteristiche del cane e delle modalità di custodia, il Servizio Veterinario propone al Sindaco l'adozione di una ordinanza per stabilire un percorso di recupero dell'animale. Nel caso di rifiuto da parte del proprietario dell'animale di applicare quanto previsto dal provvedimento sindacale, il Sindaco può disporre la confisca del cane e il divieto al proprietario di detenzione di cani;

Secondo la gravità del rischio rilevato ed il grado di disponibilità e di collaborazione del proprietario, tale percorso può prevedere:

- corso di educazione comportamentale del cane, condotto in stretta collaborazione con il proprietario, e valutazione finale dei risultati da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda USL;
- allontanamento temporaneo del cane presso una struttura che garantisca una detenzione ed una terapia comportamentale adeguata;
- applicazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 22 della L.R. n. 27/2000.

8. Le spese per le attività di recupero sopradescritte dovranno essere assunte dal proprietario.

9. Per quanto riguarda i cani, come da art. 7 comma 4 L.R. 27/2000, è necessario segnalare, entro sette giorni, le cessioni o le vendite ai comuni di residenza degli acquirenti o destinatari. Soggiacciono alle presenti disposizioni anche i cuccioli.

Art. 23. Caratteristiche e dimensioni dei recinti o box.

1. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione degli animali e a soddisfare le esigenze psico-fisiche degli stessi.

2. Il box in cui ospitare il cane, compatibilmente con lo spazio a disposizione, deve avere la superficie di base non inferiore a metri quadrati 9 per cane (di cui 1/3 chiuso con cuccia e coperto), fatta salva la possibilità di mantenere misure inferiori esclusivamente per cani di piccola taglia; in questo caso è facoltà dell'organo di vigilanza valutare il corretto rapporto tra spazio disponibile e benessere dell'animale occupante. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 5, escluse le cucciolate. Il cane dovrà uscire dal box almeno una volta al giorno per consentire un'opportuna attività motoria.

3. L'altezza e le caratteristiche costruttive del recinto devono essere tali da impedire la fuga del cane e da garantire la tutela di terzi da eventuali aggressioni. I recinti devono essere valutati in relazione alla tipologia del cane custodito (taglia, attitudine, età, ecc.) e, per cani di grande taglia devono avere un'altezza di almeno mt. 2 (due), devono essere ancorati a terra su un cordolo di cemento e con eventuale recinzione aggiuntiva di almeno cm. 30, inclinata verso l'interno di 45°, per impedire lo scavalco.

4. I recinti devono essere parzialmente ombreggiati, una pavimentazione, almeno in parte, in materiale non assorbibile (es. piastrelle, cemento) antisdrucchiolo; avere un'inclinazione per il drenaggio. Non devono esservi ristagni di acqua, le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente.

5. I recinti devono essere dotati di cucce da collocare nella parte più coperta e riparata; dovranno essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, adeguate alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentate e con il tetto impermeabilizzato. Dovranno essere rialzate da terra e collocate sotto un'adeguata tettoia idonea a proteggere gli animali dalle intemperie invernali e dalle calure estive.

6. I cani custoditi nei recinti non dovranno mai essere mantenuti ad una continua esposizione solare, ovvero in ambienti che possono risultare nocivi per la loro salute e devono essere protetti da illuminazione forzata e da eccessivi rumori.

7. Ai proprietari dei cani che non ottemperano alle norme del presente articolo oltre alla contestazione di eventuali illeciti, il Servizio Veterinario dell'AUSL, impartirà le prescrizioni di adeguamento disponendo tempi di esecuzione brevi al fine di garantire un rapido raggiungimento delle condizioni di una corretta detenzione finalizzata al benessere degli animali.

8. Per il benessere psicofisico e comportamentale dell'animale è vietato isolare lo stesso in un angolo del giardino, senza consentirgli alcun contatto sociale (altri cani o persone).

9. Il box/recinto dovrà essere realizzato nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti sul territorio comunale.

Art. 24. Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, muniti di guinzaglio, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche, i giardini ed i parchi pubblici.

2. Nei casi previsti da specifiche disposizioni normative, è fatto obbligo di utilizzare oltre al guinzaglio, anche l'apposita museruola.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi - come le aree giochi per bambini - o quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, in applicazione di specifiche ordinanze sindacali.

4. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti di circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti alle persone non vedenti o diversamente abili.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle norme del Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 25. Aree e percorsi destinati ad attività di sgambamento dei cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e recinzioni, aree e percorsi destinati a sgambamento libero dei cani, dotati anche degli opportuni servizi (distributore di palette, cassonetti dei rifiuti, acqua potabile, bacheca informativa con le prescrizioni per il corretto accesso e utilizzo dell'area).

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante e/o agli altri animali e/o alle strutture presenti, con obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

Art. 26. Accesso dei cani guida di persone non vedenti.

1. Le persone non vedenti hanno diritto, ai sensi della L. 37/1974 modificata con la L. n. 376/1988, a farsi accompagnare dal proprio cane guida su ogni mezzo di trasporto, senza corresponsione di specifico biglietto o sovratassa, e ad accedere con esso agli esercizi aperti al pubblico.

Art. 27. Accesso agli uffici comunali e negli esercizi pubblici.

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Noceto, salvo quelli per cui è previsto il divieto in osservanza delle norme esistenti.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici e negli uffici comunali, dovranno farlo usando il guinzaglio e ove previsto dalle norme vigenti anche la museruola o idoneo trasportino, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

3. I titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regione Emilia Romagna n. 14 del 26/07/2003 previa comunicazione al Sindaco, corredata dal parere favorevole congiunto del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione e del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, potranno liberamente scegliere di fare accedere o meno gli animali d'affezione nel proprio esercizio apponendo in tal caso una apposita vetrofanteria predisposta dal titolare e/o associazione a cui è iscritto.

Art. 28. Obbligo di raccolta delle deiezioni.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, mentre li conducono in qualsiasi spazio pubblico, hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento e di raccogliere gli escrementi solidi prodotti, che potranno essere conferiti nei cassonetti o contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L'obbligo sussiste per qualsiasi luogo o area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
2. Gli idonei strumenti di raccolta, devono essere esibiti su richiesta degli incaricati alla vigilanza di cui al successivo art. 49.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non si applicano ai proprietari e/o detentori di animali impiegati in pubblici servizi o quali accompagnatori di non vedenti e ipovedenti.

Art. 29. Struttura comunale per il ricovero di cani randagi. Rinunce.

1. Il ricovero e la custodia dei cani randagi e vaganti ritrovati nel territorio comunale sono assicurati dal Comune di Noceto mediante apposita struttura di ricovero, ove realizzata compatibilmente alle disponibilità finanziarie dell'Ente locale.
2. Alla sua gestione il Comune provvede, nel rispetto della normativa vigente, mediante affidamento a terzi aventi finalità zoofile, sotto il controllo sanitario del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, sulla base di un idoneo progetto di gestione.
3. Nel caso in cui il proprietario si avvalga della facoltà di rinunciare alla proprietà di uno o più cani, come previsto dall'art. 12 della L.R. n. 27/2000, lo stesso dovrà inoltrare domanda al Sindaco e fornire le adeguate motivazioni che lo spingono alla scelta. Se la cessione è motivata dall'aggressività del cane, l'Amministrazione Comunale segnalerà al Servizio Veterinario dell'Azienda USL la presenza di tali cani per i provvedimenti conseguenti. In tale ipotesi l'autorità competente attiverà la procedura per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 647/2007; saranno altresì attivati i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione dalle morsicature.
4. L'accettazione della richiesta sarà comunque subordinata a situazioni di priorità e/o emergenza pubbliche e verrà valutata e gestita in accordo con il gestore del canile.
5. La rinuncia a favore del Comune avverrà in forma onerosa con oneri a carico del rinunciante, in conformità al tariffario applicato dal gestore del canile, salvi casi particolari ed eccezionali (a titolo esemplificativo, i casi di rinuncia da parte di soggetti seguiti dai servizi sociali del Comune e/o dell'AUSL).

Art. 30. Cani adottati da strutture pubbliche e private.

1. Al fine di incentivare le adozioni dei cani ricoverati presso il canile comunale, i legali rappresentanti di case di riposo, case di cura, circoli aziendali, centri anziani, centri di recupero sociale, enti (pubblici o privati), organizzazioni ed associazioni site sul territorio comunale possono richiedere in adozione un cane, al quale Comune, per il tramite del soggetto gestore della struttura, assicurerà, oltre alle profilassi di protocollo (vaccinazioni, test e prevenzione della filariosi, sterilizzazione e identificazione mediante microchip), l'assistenza veterinaria gratuita presso l'ambulatorio della struttura pubblica fino al termine fisiologico della vita dell'animale.

2. I cani adottati sulla base del presente articolo, dovranno essere accuditi da una persona che se ne assume la responsabilità ai sensi delle leggi vigenti, alla quale verrà trasferita la titolarità della proprietà mediante l'iscrizione all'Anagrafe Canina.

Titolo V - GATTI

Art. 31. Definizione.

1. Per "gatto libero" si intende un animale non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti indipendentemente dal numero che risulti vivere stabilmente in libertà e in modo stanziale.
3. Per habitat di colonia felina indipendentemente dal fatto che sia accudita o meno dai cittadini si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, edificato o no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi.
4. Le persone che accudiscono i gatti liberi che vivono nelle colonie feline sono denominate "Referenti di Colonia" o "solo Referenti". I Referenti di colonia collaborano con gli organi competenti e sono in grado di fornire le notizie sulla colonia, in base alla diretta esperienza acquisita nell'accudirne i componenti.

Art. 32. Struttura comunale per il ricovero di gatti.

1. Il ricovero e la custodia dei gatti con accertate abitudini domestiche e non inseribili in colonie feline, di proprietà di persone decedute, spedalizzate, carcerate, sfrattate, ecc., sono assicurati dal Comune di Noceto mediante apposita struttura di ricovero (Gattile Comunale), ove realizzata compatibilmente alle disponibilità finanziarie dell'Ente locale.
2. Alla sua gestione il Comune provvede, nel rispetto della normativa vigente, mediante affidamento a terzi aventi finalità zoofile, sotto il controllo sanitario del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, sulla base di un idoneo progetto di gestione.

Art. 33. Gatti di proprietà.

E' necessario ed auspicabile che i gatti di proprietà che sono lasciati liberi di girare sul territorio siano sterilizzati a cura e spese del proprietario.

Art. 34. Colonie feline.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come Referenti, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi. I referenti delle colonie feline sono quei privati cittadini, o appartenenti ad associazioni zoofile che, motivati dall'affetto per gli animali, liberamente scelgono di occuparsi della nutrizione e della cura degli animali, collaborando con gli organi competenti fornendo le notizie delle colonie feline a cui si dedicano in base all'esperienza acquisita.
2. Ai Referenti deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà comunale.
3. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia ed asportare o danneggiare gli oggetti impiegati per la sua gestione.

4. L'accesso degli zoofili nelle zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
5. Le colonie feline sono tutelate e gestite attraverso i referenti che ne richiedono il riconoscimento. Nel caso di episodi di maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di procedere nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
6. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune di Noceto in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL, le associazioni aventi finalità zoofile ed i singoli cittadini.
7. Il nuovo riconoscimento di colonie feline deve essere effettuato dal Servizio Veterinario dell'AUSL, su richiesta inoltrata al Comune di Noceto dal Referente della colonia. Il censimento deve essere annualmente aggiornato, sia in riferimento al numero dei gatti che compongono la colonia, che al numero dei gatti sterilizzati e delle loro condizioni di salute.
8. Il Comune di Noceto, previa acquisizione del parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, potrà stipulare annualmente una convenzione con un'associazione animalista per l'aggiornamento del censimento e delle statistiche delle colonie feline. I referenti si impegnano a collaborare all'attuazione dei programmi annuali di sterilizzazioni e cure veterinarie dei gatti delle colonie, secondo gli accordi, i programmi e le priorità che saranno d'intesa stabilite dal Comune, dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL e l'associazione convenzionata.
9. La convenzione dovrà contenere in forma dettagliata gli adempimenti reciproci a cui provvedere.
10. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono.. Eventuali trasferimenti potranno essere autorizzati dal Comune di Noceto su parere del competente Servizio Veterinario dell'Azienda USL ed esclusivamente per comprovati motivi sanitari dallo stesso Servizio accertate.
11. Chiunque intenda eseguire opere edili e/o di restauro di carattere pubblico o privato i cui interventi ricadono in zone o aree interessate dalla presenza di colonia felina, dovrà prima dell'inizio dei lavori e previo nulla osta del Servizio Veterinario dell'USL, prevedere ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati, un'adeguata collocazione temporanea e/o definitiva per gli animali.
12. Dovrà essere sempre concessa ai referenti di colonia la possibilità di rifornire gli alimenti ai gatti.

Art. 35. Alimentazione dei gatti.

1. Chiunque alimenta gli animali è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e/o privato, utilizzando supporti per la somministrazione del cibo, evitandone la dispersione sul suolo e provvedendo ad una immediata pulizia, senza lasciare sul terreno piatti o contenitori dopo il pasto degli animali. Sul suolo potrà rimanere solo la ciotola per l'acqua, eventuale scorta di cibo potrà essere riparata all'interno delle casette se presenti.
2. Il Comune compatibilmente alle sue disponibilità finanziarie e previo parere del Servizio competente, potrà farsi carico della realizzazione e collocazione sul territorio in cui è ubicata la colonia felina di un adeguato riparo.

Titolo VI - UCCELLI

Art. 36. Detenzione degli uccelli.

1. Per gli uccelli detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti. All'interno della gabbia dovranno essere installati almeno due posatoi ad altezze differenti e un contenitore d'acqua per il bagno dei volatili. La gabbia dovrà essere pulita regolarmente.
2. Gli uccelli dovranno essere tenuti possibilmente in coppia, nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie.
3. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

Art. 37. Dimensioni delle gabbie.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli uccelli, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, e due lati di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare dell'uccello più grande;
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
3. Possono essere concesse deroghe per mostre ornitologiche su motivata richiesta dell'organizzatore, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

Art. 38. Protezione degli uccelli minacciati o in via di estinzione.

1. E' vietata la distruzione dei nidi di rondine balestruccio, rondone e topino quali specie minacciate e in via di estinzione. L'atto va segnalato agli organismi competenti per legge.

Art. 39 - Controllo dei colombi in ambito urbano.

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi *Columbia livia domestica*, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
 - è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare alimenti ai colombi allo stato libero;
 - è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. A tal fine può essere consultato l'Ufficio competente per la tutela degli animali.
2. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere autorizzazione dell'Ufficio competente per la tutela degli animali.
3. E' vietato il rilascio in ambiente di volatili ad eccezioni di quelli curati dal Centro di Recupero Animali Selvatici autorizzati o di proprietà di associazioni colombofile, alle quali ci si potrà rivolgere anche per cerimonie e feste.

Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 40. Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie di branco dovranno essere tenuti almeno in coppia.
2. Nel caso siano ospitate specie diverse, deve essere tenuto conto della compatibilità tra le specie, con riferimento particolare ai pesci predatori.

Art. 41. Divieti.

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquacoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
 - lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al successivo art. 42;
 - conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi bivalvi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande e larghezza pari a due volte la lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
 - mantenere crostacei vivi sul letto di ghiaccio;
 - cucinare e/o bollire viva l'ittiofauna e/o i crostacei, i quali devono essere preventivamente soppressi.
2. E' vietato tenere permanentemente legate le chele ai crostacei. La legatura delle chele è consentita solo nella fase di commercializzazione, al fine di evitare combattimenti ed eventuali mutilazioni.
3. Le prescrizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione, sia per i singoli cittadini.

Art. 42. Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza tale da impedirne il normale sviluppo, la normale procreazione e il normale benessere in riferimento alle loro abitudini in natura.
2. Non devono essere usati acquari di forma sferica o sferoidale, di vetro o di materiale plastico di piccole dimensioni perché non idonei ad un corretto mantenimento dei pesci.
3. E' vietato tenere pesci all'interno di bottiglie, fioriere o altri vasi decorativi.
4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, la filtrazione e l'ossigenazione (quest'ultima quando necessaria) dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate in riferimento al loro habitat naturale.

Art. 43. Pesca a pagamento.

1 . Nell'ambito dell'esercizio della pesca a pagamento, per la pratica del "catch and release" - metodo con il quale il pesce catturato non viene utilizzato a fini alimentari, ma come mezzo per ricevere premi o gratifiche - al fine di non compromettere l'integrità fisica del pesce, che è condizione indispensabile perché possa sopravvivere dopo la reimmissione nel corpo idrico, ed allo scopo di tutelare il benessere animale :

- è d'obbligo l'utilizzo di accorgimenti atti a prevenire ferite o lesioni cutanee durante le operazioni di slamatura, ad esempio l'impiego di ami senza ardiglione, utilizzo di materassini o altri supporti di materiale sintetico o naturale. Durante la manipolazione del pesce catturato (slamatura e trasferimento nella rete) è, in particolare, vietato immobilizzare il pesce afferrandolo per le cavità dei bulbi oculari o all'interno delle fessure branchiali;
- è obbligatorio l'utilizzo del guadino per recuperare il pesce;
- è obbligatorio l'utilizzo di retini per la detenzione temporanea, di dimensioni adeguate al quantitativo pescato.

Art. 44. Tartarughe.

1. E' fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine autoctona e/o alloctona (specie ad es. Pseudemys, Trachemys, Chrysemys), di inviare comunicazione di possesso al Comune di residenza.

2. Considerato che tali animali di origine alloctona costituiscono una grave forma di inquinamento ambientale per la fauna autoctona, oltrechè rappresentare un pericolo potenziale per la salute pubblica essendo vettori di particolari patologie e un danno economico rilevante per le Amministrazioni pubbliche, è fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.

3. Le Autorità competenti, anche in base alle comunicazioni di possesso presentate, attiveranno il monitoraggio della situazione sulla presenza di tali animali nell'ambito dell'ecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico.

Titolo VIII - CONIGLI DA COMPAGNIA

Art. 45. Detenzione dei conigli da compagnia.

1. I conigli da compagnia non devono essere tenuti in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Se detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno dovranno essere sempre riforniti.

2. Chi detiene conigli da compagnia dovrà consentire loro, ogni giorno, l'opportuna attività motoria attraverso regolari uscite giornaliere. E' severamente vietato liberarli in aree pubbliche o di campagna.

Art. 46. Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie.

1. Al fine di garantire un minimo di attività motoria, le gabbie per conigli da compagnia devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettergli di stazionare in modo eretto.
2. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti. Il fondo non deve essere a griglia e deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente e atossico.

Titolo IX - EQUIDI

Art. 47. Principi distintivi.

1. Gli equidi che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli; devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
2. E' fatto assoluto divieto di tenere equidi permanentemente legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri. I detentori di equidi oltre al box dovranno avere un recinto attiguo all'interno del quale poter liberare giornalmente gli animali per consentirgli lo sgambamento.
3. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche animali anziani, malati o femmine gravide.
4. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
5. Il Comune per le manifestazioni di rievocazione storica non comprese nei calendari delle manifestazioni sportive, autorizzerà lo svolgimento delle gare di equidi o altri ungulati nel rispetto delle norme vigenti e applicherà le indicazioni tecniche contenute nella Delibera della Giunta Regionale n. 647/2007, Allegato C.
6. I proprietari devono farsi carico della pulizia delle deiezioni dei loro animali nelle zone di transito pubblico, ove il transito sia loro consentito.
7. Gli equidi che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, in estate da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli e foraggiarli regolarmente. Gli equidi che svolgono attività di trazione di vetture devono essere dotati di appositi supporti atti a contenere le deiezioni.
9. E' fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata e la sola andatura consentita è il passo. Dal 1° giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 16,00.
10. L'utilizzo di animali appartenenti alla specie prevista dal presente Titolo in uso alle Forze Armate e/o dell'Ordine, è regolamentato da propria normativa.

Titolo X - PET THERAPY

Art. 48. Terapie assistite con l'impiego di animali.

1. Nell'ambito del D.P.C.M. 28/02/2003, il Comune di Noceto promuove nel suo territorio le attività di cura, di riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali da compagnia, effettuate da persone con competenza specifica che dimostrino di aver partecipato a corsi di formazione idonei allo scopo con rilascio di attestazione finale.

2. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che certifichi lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare ai programmi curativi.

3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali. Inoltre, in nessun caso le prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

4. A tutte le attività dovrà assistere un pet-partner che avrà la responsabilità della salute e dell'integrità degli animali.

5. Gli animali impiegati nelle attività di cura sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte di un medico veterinario. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico non possono essere utilizzati per tali attività. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

6. Ai fini di una corretta attuazione dei programmi di attività e di terapie assistite dagli animali, è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

7. Gli animali impiegati per le attività curative devono provenire da canili o gattili pubblici e/o privati gestiti da Onlus, o da maneggi, o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 1.

8. Chiunque voglia avviare e/o gestire un'attività di pet-therapy nel territorio comunale, dovrà presentare segnalazione al Comune di Noceto e dotarsi di opportune Autorizzazioni Sanitarie e Veterinarie, che faranno conoscere queste disposizioni e vigileranno sull'applicazione del programma.

Titolo XI – ANIMALI ESOTICI

Art. 49. Modalità di detenzione di animali esotici.

1. Oltre agli obblighi di denuncia all'Autorità competente previsti dalle leggi vigenti, è fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura.

2. I proprietari di tali animali devono disporre, se la natura stessa della specie lo richiede, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o di poter scavare una tana nella terra.

3. E' fatto divieto di mantenerli in gabbie con fondo in rete.

4. E' vietato detenere **costantemente** animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo. **(comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. del**)

5. E' vietato tenere rettili senza che sia rispettata un'adeguata illuminazione atta a riprodurre nella maniera più fedele lo spettro luminoso della luce solare.

6. E' vietata la detenzione e il commercio nel territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveleno.

7. Gli animali palustri devono essere tenuti in contenitori dotati di settore con acqua e di altro con lettiera umida, per consentire agli animali di riposare a terra senza nuotare continuamente.

8. I terrari per animali non palustri devono disporre di contenitori con acqua potabile accessibile agli animali.

Titolo XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50. Programmi di educazione e informazione a tutela degli animali.

1.L'amministrazione promuove programmi di informazione e di educazione diretti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro benessere sia fisico che etologico. I programmi possono essere realizzati anche avvalendosi dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e delle associazioni animaliste e zoofile locali e si rivolgono in particolare ai seguenti aspetti:

a) le eventuali conseguenze negative per la salute e il benessere degli animali selvatici, derivanti dall'acquisto o inserimento come animali da compagnia;

b) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;

c) la necessità di scoraggiare la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.

2.L'Amministrazione definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato.

Art. 51. Recupero e riabilitazione animali da laboratorio.

1.Il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione.

2. Gli animali che secondo le competenti autorità sono avviabili alla riabilitazione, possono essere consegnati a rappresentanti di associazioni per la tutela degli animali, in seguito a esplicita richiesta di detti soggetti.

3. Si riconosce altresì la facoltà a tali Associazioni di avvalersi della collaborazione di privati per la sistemazione temporanea e/o definitiva degli animali recuperati, fermo restando che l'affido definitivo debba avvenire alla conclusione del percorso riabilitativo e che il buon esito dell'adozione sia monitorato e coadiuvato dall'associazione. In caso di insuccesso, gli animali verranno ritirati dalle Associazioni suddette.

5.Gli affidatari si assumono la responsabilità di assicurare agli animali, di qualsiasi specie essi siano, le migliori condizioni di vita in accordo con le esigenze etologiche della loro specie, nonché l'opportuno periodo di riabilitazione.

Art. 52. Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento negli impianti autorizzati è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia nel terreno di sua proprietà e previo consenso del proprietario in terreni privati, solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ai sensi del Regolamento CEE n. 1774/2002.
2. Gli animali possono inoltre essere inumati in aree pubbliche solo se preventivamente ed appositamente individuate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 53. Sanzioni.

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dell'ordinamento dello Stato e le sanzioni già stabilite dalle Leggi statali, dalle Leggi della Regione Emilia-Romagna e da altri Regolamenti comunali, è sanzionata in ragione dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e comporta ai sensi della Legge 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni e integrazioni l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste di seguito. Tali sanzioni sono determinate in misura differenziata in base al criterio di proporzionalità a seconda della gravità della violazione.
2. Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica della violazione. In tale ipotesi, a norma dell'art. 16 comma 2 della Legge 689/81 ed in deroga a quanto previsto dall'art. 16 comma 1 della stessa Legge 689/81, la violazione potrà essere estinta dal trasgressore previo pagamento dell'importo indicato in calce a ciascuna tipologia di violazione.

- A.** Sanzione da € 25,00 a € 500,00, con pagamento ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981 della sanzione di € 400,00 per violazione delle norme:

dell'art. 4, comma 6
dell'art. 10, comma 12 *(eliminato il riferimento al comma 11 con delibera di Consiglio Comunale n..... del*)

- B.** Sanzione da € 25,00 a € 500,00, con pagamento ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981 della sanzione di € 250,00 per violazione delle norme:

dell'art. 9
dell'art. 10 restanti commi
dell'art. 11
dell'art. 21 commi 1, 2, 3
dell'art. 23
dell'art. 36
dell'art. 37
dell'art. 41
dell'art. 44
dell'art. 45
dell'art. 46

dell'art. 47 – commi 1, 2, 3, 4

dell'art. 49

(eliminato il riferimento all'art. 22, comma 4 con delibera di Consiglio Comunale n..... del)

C. Sanzione da € 25,00 a € 500,00 con pagamento ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981 della sanzione di € 150,00 per violazione delle norme:

dell'art. 15

dell'art. 24

dell'art. 25

dell'art. 27

dell'art. 28

dell'art. 39

dell'art. 47 – comma 6

dell'art. 52

D. Sanzione da € 25,00 a € 500,00 con pagamento ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981 della sanzione di € 100,00 per violazione delle norme:

per ogni altra violazione non espressamente sanzionata nelle lettere A. – B.
– C. che precedono.

3. Il procedimento conseguente all'irrogazione di una delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento è disciplinato dalla L. n. 689/1981 e s.m.i.

4. Competenti ad irrogare la sanzione amministrativa ai sensi della Legge n. 689/1981 sono gli organi di vigilanza.

5. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedura disposte dalla normativa vigente, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, dal proprietario come responsabile in solido.

6. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dal Comune ed acquisiti al Bilancio comunale con destinazione finalizzata ad interventi per la tutela degli animali.

7. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste nel presente articolo o in altre disposizioni di legge, è comunque fatta salva l'adozione di ogni altro provvedimento ritenuto necessario in relazione alla tipologia di violazione accertata.

Art. 54. Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Operatori del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Fidenza, la Polizia Provinciale, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, ed il personale di altre Associazione in possesso dei requisiti previsti dall'art. 14 – comma 3 – della L.R. n. 27/2000, e dalle Guardie Ambientali Volontarie.

Art. 55. Entrata in vigore. Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno consecutivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico del Comune di Noceto, dopo che la deliberazione di adozione sarà divenuta esecutiva.

2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili contenute in altre disposizioni comunali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 1 della Legge n. 611 del 12.6.1913, sulla protezione degli animali;
- D.P.R. n. 320 dell'8.2.1954, Regolamento di Polizia Veterinaria;
- Legge n. 337 del 18.3.1968 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"
- Legge n. 37/1974, come modificato dalla L. 376/1988 "Gratuità di trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico";
- Dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO il 27.1.1978;
- Art. 3 del DPR 31.3.1979, che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico D.M. 31.12.1983 di attuazione del Regolamento CEE n. 338/97 del 9.12.1996 e del Regolamento CEE n. 1808/01 del 30.08.2001, concernente l'applicazione nella Comunità Europea della convenzione di Washington sul "commercio internazionale della specie di flora e fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivanti, minacciate di estinzione";
- D.P.R. del 31.3.1979 "Perdita di personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente Nazionale Protezione Animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto pubblico";
- D.P.R. n. 624 del 5.6.1982, in attuazione della Direttiva CEE n. 77489;
- Regolamento di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale di Noceto il 29.11.2006, n.90;
- Circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna n. 32 del 15.10.1985 (prot.61.4.3/16481) relativa all' "Assistenza Zoiatrica – Competenze pubbliche in materia – Modalità Organizzative";
- Circolare del Ministero dell'Interno del 20.3.1985, n. 559/c, relativa all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 19 del DPR 24.7.1977, n. 616, concernente "attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22.7.1995, n. 382" Divieto di rilascio di licenza di pubblica sicurezza per manifestazioni di tiro al volo su animali vivi";
- Legge Regione E/Romagna n. 19/1986
- Legge n. 281 del 14.8.1991, "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";
- Legge n. 150, del 7.2.1992, e successive modificazioni con L. n. 59 del 13.3.1993 e D. Lgs. 275/2001, che disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- D.L. n. 532 del 30.12.1992 sulla protezione degli animali durante il trasporto;
- D.Lgs. n. 533 del 30.12.1992 "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli";
- D. Lgs. n. 534 del 30.12.1992 "Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la Protezione dei suini";
- Decreto Legislativo n. 116 del 27.1.1992, in attuazione della direttiva CEE n. 86/609, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- Regolamento di Igiene, approvato dal Consiglio Comunale di Noceto il 13.2.1987, n. 09;
- Legge n. 157 dell'11.2.1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- Art. 169 – comma 6 - del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992)
- Circolare del Ministero della Sanità n. 22 del 12.8.1993, "Esportazione di cani randagi";
- Art. 24 della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 11/1993;
- Sentenza della Cassazione Civile – Sezione II – n. 12028 del 4.12.1993, in riferimento alla detenzione di animali in condominio;
- D.M. 19.4.1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione"
- D. Lgs. n. 333/98 dell'1.3.1998 "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento";
- Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione 5 Penale – n. 9556 del 13.8.1998, in riferimento alla mancanza di assistenza degli animali dal punto di vista sanitario;
- Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione I Penale – n. 1109 del 9.12.1999, in riferimento al latrato notturno dei cani;
- Circolare dell'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna n. 7/1999 riguardante "Norme per il controllo della popolazione canina – requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero";
- art. 54 del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- Legge della Regione Emilia Romagna n. 27/2000, "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", come modificato dalla L.R. n. 7/2001;
- Art. 925 – 2° comma - del Codice Civile "Animali mansuefatti" ;
- Art. 2052 del Codice Civile "Danno cagionato da animali";
- Art. 727 Codice Penale, come modificato con la Legge 22.11.1993, n. 473, sul maltrattamento degli animali
- Artt. 500, 638 e 672 del Codice Penale;
- Artt. 70 e 129 della Legge di Pubblica Sicurezza;
- Delibera CITES del 10.5.2000 in materia di "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" del Ministero dell'Ambiente;
- Statuto del Comune di Noceto;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente del 22.2.2001 "Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali";
- D.Lgs. n. 146 del 26.3.2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28 marzo 2001 "Modificazioni al decreto 22.2.2001 concernente l'istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali";
- Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 "Attuazione della Legge 14 agosto 1991, n. 281";
- Ordinanza del Ministero della Salute del 24/12/ 2002 "Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio dell'8.1.2002 "Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali";
- Legge della Regione Emilia-Romagna n. 20 dell'1.8.2002 "Nome contro la vivisezione";
- Legge n. 3 del 16.01.2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- Accordo "Stato-Regioni" sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6.02.2003.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.02.2003 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia degli animali da compagnia e pet-therapy";
- D. Lgs. n. 29.7.2003 n. 267 "Attuazione della Direttiva 1999/74/CE e della Direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento";
- Legge n. 213 dell'1.8.2003 "Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo";
- Ordinanza del 9.9.2003 del Ministro della Salute sulla "Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi";
- D. Lgs. n. 53 del 20.02.2004 "Attuazione della Direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- Delibera del Consiglio Comunale del 28.06.2001 n.36 . "Adozione Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie conseguenti alle violazioni delle norme contenute nei Regolamenti Comunali".
- Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 recante "Norme a tutela del benessere animale" e in particolare l'art.4, comma 1 in cui si stabilisce che la Giunta regionale con proprio atto emani apposite indicazioni tecniche per l'attuazione della legge stessa.
- Delibera G.R. 27 marzo 2006, n. 394 "Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali."

INDICE

Titolo I - I PRINCIPI	2
Art. 1. Profili Istituzionali.....	2
Art. 2. Valori etici e culturali.....	2
Art. 3. Competenze del Sindaco.....	2
Art. 4. Tutela degli animali.....	3
Art. 5. Associazioni ed Enti di protezione animale.....	3
Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Art. 6. Definizioni.....	3
Art. 7. Ambito di Applicazione.....	4
Art. 8. Esclusioni.....	4
Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 9. Detenzione di animali.....	4
Art. 10. Mancato benessere animale e divieti.....	5
Art. 11. Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.....	6
Art. 12. Abbandono di animali.....	6
Art. 13. Avvelenamento di animali.....	7
Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.....	7
Art. 15 – Divieto di accattonaggio con animali.....	8
Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.....	8
Art. 17. Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio e per i responsabili delle pensioni di animali da compagnia. Esposizione di animali negli esercizi commerciali.....	8
Art. 18. Manifestazioni promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale ed Enti Cinofili.....	9
Art. 19. Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.....	9
Art. 20. Circhi e mostre itineranti di animali.....	10
Titolo IV - CANI.....	11
Art. 21. Attività motoria e attività di socializzazione.....	11
Art. 22. Detenzione dei cani.....	12
Art. 23. Caratteristiche e dimensioni dei recinti o box.....	13
Art. 24. Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.....	13
Art. 25. Aree e percorsi destinati ad attività di sgambamento dei cani.....	14
Art. 26. Accesso dei cani guida di persone non vedenti.....	14
Art. 27. Accesso agli uffici comunali e negli esercizi pubblici.....	14
Art. 28. Obbligo di raccolta delle deiezioni.....	15
Art. 29. Struttura comunale per il ricovero di cani randagi. Rinunce.....	15
Art. 30. Cani adottati da strutture pubbliche e private.....	15
Titolo V - GATTI.....	16
Art. 31. Definizione.....	16
Art. 32. Struttura comunale per il ricovero di gatti.....	16
Art. 33. Gatti di proprietà.....	16
Art. 34. Colonie feline.....	16
Art. 35. Alimentazione dei gatti.....	17
Titolo VI - UCCELLI.....	17
Art. 36. Detenzione degli uccelli.....	18

Art. 37. Dimensioni delle gabbie.....	18
Art. 38. Protezione degli uccelli minacciati o in via di estinzione.....	18
Art. 39 - Controllo dei colombi in ambito urbano.....	18
Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI	19
Art. 40. Detenzione di specie animali acquatiche.....	19
Art. 41. Divieti.....	19
Art. 42. Dimensioni e caratteristiche degli acquari.....	19
Art. 43. Pesca a pagamento.....	20
Art. 44. Tartarughe.....	20
Titolo VIII - CONIGLI DA COMPAGNIA.....	20
Art. 45. Detenzione dei conigli da compagnia.....	20
Art. 46. Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie.....	21
Titolo IX - EQUIDI.....	21
Art. 47. Principi distintivi.....	21
Titolo X - PET THERAPY.....	21
Art. 48. Terapie assistite con l'impiego di animali.....	22
Titolo XI – ANIMALI ESOTICI	22
Art. 49. Modalità di detenzione di animali esotici.....	22
Titolo XII - DISPOSIZIONI FINALI.....	23
Art. 50. Programmi di educazione e informazione a tutela degli animali.....	23
Art. 51. Recupero e riabilitazione animali da laboratorio.....	23
Art. 52. Inumazione di animali.....	24
Art. 53. Sanzioni.....	24
Art. 54. Vigilanza.....	25
Art. 55. Entrata in vigore. Incompatibilità ed abrogazione di norme.....	25
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	27